



**Comune di Canicattì**  
(Provincia di Agrigento)  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

ORDINANZA N° <u>47</u> DEL <u>12 011.2015</u>	
OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento a carico della Sig.ra Migliore Filomena.

**IL DIRIGENTE DELLA P.M.**

Premesso che in data 29/10/2014 il personale della Questura di Agrigento, ha contestato che la Sig.ra Migliore Filomena, trasgressore – obbligato in solido, nata e residente a Canicattì in Via Nigra, 8 (codice fiscale MGL FMN 65L70 B602N), in qualità di titolare, ha violato gli artt. 3/1° e 10 comma 1° della L.287/91 e s.m.i., infrazione accertata in data 24/10/2014 in località Canicattì presso lo spazio comunale di fronte l'esercizio pubblico "Caffè Time" perchè: "nello spazio oltre ad essere occupato da arredi di esercizio pubblico (gazebo, tavoli, sedie, poltrone, ecc.) veniva installato un banco bar per la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a 20 avventori che in quel momento erano presenti, trasformando l'autorizzazione per il suolo pubblico per gli arredi mobili a servizio di pubblico esercizio pertinente il "Caffè Time", in una vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività e la relativa D.I.A.";

Visto il verbale n°106 del 24/10/2014 redatto dalla Questura di Agrigento con il quale è stata contestata la suddetta violazione alla Sig.ra Migliore Filomena, come sopra meglio generalizzata;

Considerato che per la violazione in questione è prevista la sanzione pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 - ed ai sensi dell'art. 16 della legge n° 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta - entro il termine di giorni 60 dalla contestazione e notificazione della violazione;

Preso atto che la Sig.ra Migliore Filomena è stata rimessa nei termini previsti per presentare scritti difensivi e (attesa l'errata indicazione da parte dell'autorità redigente di proporre ricorso al Tar di Palermo) con nota prot. n.10398 del 12/03/2015, ha presentato scritto difensivo avverso il suddetto verbale di accertata violazione amministrativa, adducendo sinteticamente che: "la ricorrente, risulta essere in possesso delle succitate autorizzazioni poichè è stata regolarmente autorizzata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, della DIA sanitaria con denuncia di variazione e modifica dei locali per il periodo estivo all'esterno su suolo pubblico autorizzato di circa mq 100 nello spazio antistante-pertinente rispetto all'esercizio. La ricorrente ha presentato in data 11/06/2014 SCIA così come prescritto dall'art. 75 del Regolamento di Polizia Urbana, il richiamo all'art. 3 della L. 287/91 non è applicabile in quanto si riferisce alle tipologie di esercizi indicati nell'art. 5/1° lettere a)b)c)d) i quali non riguardano la somministrazione di alimenti e bevande con tavoli posti all'esterno di un locale autorizzato. L'art. 75 del citato Regolamento di Polizia Urbana riferisce:

1. *L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico – sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.*

2. *Qualora l'attività di cui al comma 1. sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, e procedere al pagamento del relativo tributo così come disciplinata dal Regolamento comunale TOSAP.*

3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e rimosse e rimosse.

4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

La ricorrente ha comunicato l'inizio della S.C.I.A. in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 del regolamento di Polizia Urbana e non diversamente all'art. 3 della Legge 287/91. In ogni caso, il mancato adempimento della disposizione regolamentare prevede la sanzione amministrativa da € 77,00 ad € 462,00 e non la sanzione amministrativa prevista da € 2.500,00 a € 15.000,00 per violazione degli artt. 3/1° e 10 della Legge 287/91 e s.m.i.”;

**Atteso che**, l'organo accertatore ha controdedotto in merito, adducendo che: “La ricorrente sostiene una falsa applicazione della Legge, in quanto a suo dire la norma da applicare alla fattispecie di violazione è l'art. 75 del Regolamento di Polizia Urbana e non la precisa normativa nazionale. La normativa nazionale prevede una sanzione da 2.500 a 15.000 euro a fronte di una sanzione amministrativa da 77 a 462 euro. La ricorrente asserisce che la normativa nazionale trova applicazione per le attività principali a sede fissa e non per le strutture amovibili. L'art. 1 della normativa nazionale (L.287/1991) recita che: - *la presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande: Per somministrazione s'intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati* - . Pertanto, rientrano anche le strutture di somministrazione al pubblico di tipo amovibili e pertinenti a quelle principali come nel caso di specie. L'art. 75 del richiamato regolamento, al comma 1, subordina alla sussistenza di una specifica licenza integrativa l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in aree attrezzate esterne ad un pubblico esercizio. Autorizzazione che non è stata esibita dalla ricorrente.”

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti, dato che la S.C.I.A. di cui la Ditta era in possesso per lo svolgimento dell'attività nell'area attigua era valida solo per il periodo dal 13/06/2014 al 30/09/2014, e pertanto la stessa alla data di accertamento del verbale di v.a. del 29.10.2014 era scaduta;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dal responsabile, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione delle sanzioni da ascrivere;

**Valutati** ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa gli elementi di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981 e tenute presenti le modalità dell'infrazione e la descrizione fatta dai verbalizzanti;

**Preso atto** che l'infrazione commessa, nel caso in questione ha caratterizzazioni specifiche che possono indurre ad apprezzarla con maggiore, e pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione, in coincidenza che il trasgressore, giusta ordinanza di Ingiunzione n°126 del 30/10/2013, ha commesso nel quinquennio infrazione della stessa indole, si determina la sanzione in € 6.000,00 ;

**Visti** gli artt. 3/1° comma e 10 della L.287/91 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 64 e 85 del D.Lgs. 59 del 26/03/2010 e s.m.i.;

**Vista** la legge n°689/1981 e s.m.i.;

**Visto:**

- l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Preso atto** della competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4/2° e 70/6° del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito,

## ORDINA

alla Sig.ra Migliore Filomena, trasgressore – obbligato in solido, nata a ...  
... e residente a Canicatti in via ... (codice fiscale ...)

qualità di titolare, di pagare la complessiva somma di € 6.010,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell' art. 10 comma 1° della L.287/91 e s.m.i.;

### INGIUNGE

alla Sig.ra Migliore Filomena, come sopra generalizzata, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, la complessiva somma di Euro 6.010,00 - di cui:

- € 6.000,00 per sanzione amministrativa;
- € 10,00 per spese di notifica della presente ordinanza;

alla Regione Siciliana, cui a norma di legge spettano i proventi per la violazione in questione, sul c/c Postale n° 229922 intestato a Banco di Sicilia – Ufficio Cassa della Regione Siciliana di Agrigento indicando nella causale di versamento Cap. 2301 – Capo 8 – sanzione amministrativa irrogata in materia di pubblici esercizi, Legge n°287/91 e s.m.i. e il numero e la data dell'ordinanza e dell'Autorità che l'ha emessa, ai sensi dell'art. 22 legge 24/11/1981, n. 689.

L'opposizione non interrompe i termini.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termine dell'art. 27 della citata Legge n° 689/81.

La Polizia Municipale è incaricata della notifica della presente Ordinanza Ingiunzione:

- alla Sig.ra Migliore Filomena, trasgressore, nata a Canicattì (AG) il 30/07/1965 e residente a Canicattì in Via Nigra, 8.

#### Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è la Sig.ra Scaglione Anna Maria dell'ufficio Comando di Corpo della Direzione Polizia Municipale;
- l'interessato dovrà esibire o trasmettere al Comando della Polizia Municipale di Canicattì copia della ricevuta di pagamento entro i successivi cinque giorni;
- trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento della somma ingiunta, il presente provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero coattivo della somma dovuta;
- l'interessato può proporre opposizione avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Canicattì, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°150 dell'01/09/2011.

Desideriamo informarLa che, il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità relative al procedimento amministrativo:
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione degli adempimenti secondo le modalità di legge e regolamento;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e dati giudiziari relativi ad eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell'art. 112 T.U. D.Lgs. n° 196/2003, ha le finalità concernenti la definizione del procedimento amministrativo e sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Canicattì. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione.

Il Responsabile del Procedimento  
Rag. Anna Maria Scaglione

Il Dirigente-Comandante  
Dott. Diego Perugia

**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente del Comune di Canicatti (AG), in  
lata \_\_\_\_\_ ha notificato copia del presente atto al Sig. \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via/C.so \_\_\_\_\_

mediante consegna a mani di \_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_

a mezzo posta con raccomandata A/R, spedita in data \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Postale  
li \_\_\_\_\_;

mediante \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA PER RICEVUTA

\_\_\_\_\_  
IL MESSO